



**SENTENZA**  
**N. 114/2023**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA**

composta dai seguenti magistrati:

Angelo Bax                      Presidente

Giuseppe di Pietro            Consigliere

Claudio Guerrini              Consigliere

ha emesso la seguente:

**SENTENZA**

Nel giudizio di responsabilità recante il n. **62554/R** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore Regionale ed instaurato con atto di citazione depositato in segreteria in data 2 dicembre 2021 nei confronti di:

**R. G. C.F. -**, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Daneri (pec [mauriziodaneri@pec.avvocati.prato.it](mailto:mauriziodaneri@pec.avvocati.prato.it)) e Giovanni Bonanni (pec [giovannibonanni@pec.avvocati.prato.it](mailto:giovannibonanni@pec.avvocati.prato.it)), presso cui è elettivamente domiciliata in Prato, alla via Arrigo Simintendi n.29.

Visto il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174 (codice di giustizia contabile);

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi nella Camera di consiglio in data 15 dicembre 2022, il relatore, presidente Angelo Bax ed il pubblico ministero in persona del vice procuratore generale Chiara Imposimato.

Si dà atto che l'avv. Chiara Martini, delegata dall'avv. Daneri Maurizio,

si è presentata alle ore 9.54, dopo la fine della discussione, come da verbale.

Visto l'atto introduttivo ed i documenti tutti del giudizio;

### **FATTO**

Con atto introduttivo del giudizio ritualmente depositato e notificato, la Procura regionale della Corte dei conti ha convenuto in giudizio il soggetto in epigrafe ai fini della condanna al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia della somma di € 18.736,46.

La detta somma corrisponde alla somma liquidata, da parte della Corte di Appello di Firenze a nove ricorrenti, a titolo di indennizzo per l'ingiusta durata del processo, ai sensi della legge 24 marzo 2001 n. 89.

La vicenda deriva, in specie, dall'attività tardivamente espletata in relazione alla curatela fallimentare delle - , società a responsabilità limitata, svolta dall'odierna convenuta. Le relative somme sono state liquidate a seguito di decreto della Corte di Appello di Firenze in data 7 febbraio 2017 n. 32, che aveva disposto l'equa riparazione in favore dei ricorrenti, già dipendenti dell'impresa decotta.

L'importo del danno riconosciuto è stato pari per otto ricorrenti ad € 2.640,00 ciascuno e per un ricorrente ad € 2.300,57. La Procura contabile ha asserito che proprio dalla condotta della parte convenuta medesima sarebbero addebitabili gli indennizzi concessi. Infatti la stessa avrebbe tenuto un comportamento negligente, a far data dal 23 ottobre 2002 (data di emanazione della sentenza dichiarativa di fallimento) sino al novembre del 2014, data del soddisfacimento delle pretese creditorie (computando un periodo di sei anni non rilevante come ingiusta durata

del processo).

Nonostante reiterati solleciti, conclusi da ultimo con un invito del giudice delegato in ordine alle cause ostantive alla chiusura del fallimento, l'interessata avrebbe omesso di provvedere sul punto.

Della posta erogata la Procura erariale ha chiamato a rispondere la convenuta, previa una decurtazione della quota a seguito delle deduzioni difensive.

Con comparsa di costituzione la convenuta ha svolto una serie di difese in rito ed in merito, volte ad escludere la propria responsabilità chiedendo, in via preliminare, l'applicazione del rito abbreviato di cui all' art. 130 del codice di giustizia contabile, prospettando un risarcimento del danno pari ad € 2.810,46.

Dalle risultanze processuali risulta il consenso del Pubblico Ministero in merito alla possibilità per la convenuta di accedere al rito alternativo, rilevando la sussistenza dei presupposti di legge per l'accoglimento.

Con il decreto n. 6/2022 il Collegio osservava che la istanza dell' art. 130 del codice di giustizia contabile poteva trovare accoglimento, seppure in misura ridotta a fronte della pretesa inizialmente avanzata dalla Procura regionale, atteso che la richiesta di rito abbreviato era stata presentata nei modi e nei termini previsti dalla legge e che non sussistevano elementi ostantivi all' ammissibilità della richiesta di rito abbreviato, atteso che dalle risultanze difettava "il doloso arricchimento" della parte convenuta, preclusivo del rito abbreviato.

Di conseguenza veniva accolta l'istanza di rito abbreviato presentata dalla sig.ra G. R. determinando in euro 2.810,46 ( euro

duemilaottocentodieci/quarantasei) la somma dovuta e stabilito il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla data di comunicazione del provvedimento per il versamento in unica soluzione, in favore dell'Amministrazione danneggiata (Ministero della Giustizia), con onere a carico della parte convenuta di depositare in originale, presso la segreteria della Sezione giurisdizionale, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

Veniva, inoltre, fissata l'udienza in Camera di Consiglio del giorno 15 dicembre 2022, ai fini della definizione, con sentenza, del giudizio, previo accertamento dell'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma come sopra determinata con regolamentazione delle spese demandata all'adozione del provvedimento definitivo.

In data 15 novembre 2022 il Ministero dell'Economia e Finanze, a seguito della richiesta di quietanza avanzata dal legale difensore della convenuta, trasmetteva la quietanza estrapolata dalla piattaforma SIE (Sistema Informativo Entrate) al Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione Generale degli affari interni - Ufficio I - Reparto i - Servizi relativi alla giustizia civile.

Alla udienza camerale del 15 dicembre 2022 il magistrato relatore ha evidenziato l'intervenuto deposito della documentazione attestante il versamento.

Il Pubblico Ministero nella persona del Vice Procuratore Generale ha preso atto della regolarità del versamento chiedendo l'estinzione della pretesa attorea originaria.

Tanto premesso occorre osservare che l' art. 130, comma 1, del nuovo codice della giustizia contabile , approvato con il d.lgs. n. 174/2016, prevede che *“in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l' incameramento certo ed immediato di somme risarcitorie all' erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde parere del pubblico ministero, può presentare , a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla Sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”*.

Il successivo comma 6 prevede che *“in caso di accoglimento della richiesta, il collegio determina la somma dovuta e stabilisce un termine perentorio non superiore a trenta giorni per il versamento. Ove non già fissata, stabilisce l'udienza in camera di consiglio nella quale, sentite le parti, accerta l'avvenuto tempestivo e regolare versamento, in unica soluzione, della somma determinata”*.

Il comma 8 prevede che *“il collegio definisce il giudizio con sentenza provvedendo sulle spese”*.

Il comma 9 definisce *“non impugnabile”* la sentenza pronunciata in primo grado.

Infine il comma 10 dispone, nell' ipotesi di non accoglimento della richiesta ovvero di omesso pagamento della somma fissata ai sensi del comma 7, la prosecuzione del giudizio con il rito ordinario.

In ordine alla questione oggetto del presente giudizio, dalla documentazione depositata dalla parte convenuta emerge il tempestivo

e regolare versamento in unica soluzione della somma di € 2.810,46, in favore del Ministero della Giustizia.

Pertanto, sussistono tutti i presupposti per poter definire il giudizio ai sensi dell'articolo 130 del codice di giustizia contabile. Tale definizione deve essere qualificata come alternativa al giudizio, secondo lo stesso tenore letterale della norma, non configurandosi una cessazione della materia del contendere, dal momento che il pagamento è stato solo parziale, ma una fattispecie estintiva speciale, non conforme né al modello processuale civile (ex artt. 306 e ss. c.p.c. per rinuncia agli atti, rinuncia all'azione ed inattività delle parti) né alle ipotesi previste dal codice di giustizia contabile ai sensi dell'art. 110 (rinuncia agli atti del processo) e dell'art. 111 (inattività delle parti) : cfr. Sez. III Centr. 104/2018.

Le spese di giudizio sono poste a carico della parte convenuta (cfr. questa Sezione n.16/2020, Sezione giurisdizionale Regione Lazio n.114/2019 e Sez. III Centr. 210/2019) e quantificate come da dispositivo.

*P.Q.M.*

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale della Regione Toscana, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, dichiara la estinzione del giudizio n. 62554 nei sensi di cui in motivazione nei confronti della sig. ra R. G..

Le spese di giudizio sono a carico della parte convenuta e liquidate in € 128,00 (diconsi euro centoventotto / 00 ).

Così disposto in Firenze, nella camera di consiglio del 15 dicembre 2022.

**Il Presidente relatore**

Angelo Bax

Depositato in Segreteria il 18/04/2023

**Il Funzionario**

Simonetta Agostini

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196,

DISPONE

che a cura della Segreteria sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il Presidente

(Angelo Bax)

F.to digitalmente

Depositato in Segreteria il 18/04/2023

Il Funzionario

F.to digitalmente

(Simonetta Agostini)

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell' art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Il Funzionario.

F.to digitalmente

(Simonetta Agostini)